

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**Numero 05 aggiornato al 19/01/2021**  
**Relativo all'offerta in sede di garanzia**  
**Iniziative nell'ambito dell'emergenza Covid-19**  
**Valido per richieste di intervento in garanzia presentate fino al 31/05/2021**

**Confapifidi s.c.**

**Sede Legale** - Via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia

Telefono 030/23076411 – Fax 030/5106872

E-mail: [info@confapifidi.it](mailto:info@confapifidi.it) Pec: [segreteria@pec.confapifidi.it](mailto:segreteria@pec.confapifidi.it)

sito internet: [www.confapifidi.it](http://www.confapifidi.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 433149

Codice Fiscale n. 98100410178 e Partita I.V.A.: 02385220989

Iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 T.U.B. con il nr. 19526

#### **CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATO DAL CONFIDI**

Il Confidi garantisce il rimborso dei finanziamenti concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. In particolare, il Confidi, su richiesta dei soci, presta una garanzia ai predetti intermediari volta ad assicurare il puntuale rimborso dei finanziamenti in questione. Pertanto, gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente, qualora il Confidi abbia rilasciato una garanzia diretta e cioè una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". Nel caso invece in cui il Confidi abbia rilasciato una garanzia in forma sussidiaria gli intermediari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre all'intermediario il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

L'intervento dei Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un "credito di firma" oggetto di censimento presso la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia nonché presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF s.p.a..

Il socio è tenuto a corrispondere al Confidi i diritti di segreteria e le spese di gestione, nonché, a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia le commissioni di garanzia (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare, qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito, i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

La garanzia del Confidi potrà a sua volta beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (legge 662/96). Il Confidi, ove possibile, potrà attivare l'accesso alla predetta garanzia. Le imprese socie possono altresì richiedere espressamente di propria iniziativa l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In tal caso il Confidi procederà a valutare l'ammissibilità dell'operazione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Le iniziative di cui al presente Foglio Informativo presuppongono tutte l'intervento della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI nelle modalità di cui alle vigenti Disposizioni Operative come derogate, fino al 30/06/2021, dall'articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 nr. 23 convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 come modificato dalla Legge 178 del 30 dicembre 2020.

#### **PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI**

Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo almeno 6 (sei) azioni e versando al Confidi il relativo valore totale pari a € 300 (trecento/00).

Per il **rilascio della garanzia** richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:

1. **Diritti di segreteria.** Il socio deve riconoscere al Confidi parte delle spese che il medesimo Confidi sostiene per la gestione della richiesta in fase di avvio. Tali spese, determinate in misura fissa per forme tecniche e per scaglioni di importo del finanziamento richiesto, sono pari al massimo ad € 200 (duecento) per pratica e saranno trattenute indipendentemente dall'esito della richiesta. I diritti di segreteria non sono dovuti in caso di richieste di intervento in garanzia per il rinnovo di affidamenti (anticipi ri.ba, fatture, contratti, export, import e fidi c/c) già garantiti dal Confidi.
2. **Spese (commissioni) di gestione.** Il socio deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per la gestione della richiesta sia in fase di avvio/valutazione (ovvero per istruire la richiesta di garanzia e cioè per verificare le capacità del socio di rimborsare alle scadenze convenute il finanziamento allo stesso concesso o da concedere da parte delle

banche o di altri intermediari finanziari) che in fase di monitoraggio e più in generale deve contribuire ai costi di gestione del Confidi. Tali spese, sono pari al massimo all'1,25% dell'importo del finanziamento garantito con un minimo di € 150 (centocinquanta) ed un massimo di € 5.000 (cinquemila).

3. **Commissioni per la prestazione della garanzia.** Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziari, che a loro volta si rivalgono, in caso di inadempimento dello stesso socio, sul Confidi. La predetta remunerazione viene determinata in percentuale del valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi, anche in funzione del numero degli anni di durata della garanzia rilasciata e con riferimento sia alla tipologia del finanziamento concesso e/o da concedere dalla banca o da altro intermediario finanziario al socio del Confidi stesso sia alla riassicurazione/controgaranzia rilasciata al Confidi da altri soggetti. Qualora indicate come "annue" le commissioni di garanzia devono essere moltiplicate per il numero di anni di durata della garanzia, le frazioni di anno si considerano anno intero. Le commissioni sono determinate in sede di delibera della garanzia.

Le tabelle che seguono riepilogano gli oneri che il socio deve sostenere per il rilascio della garanzia nell'ambito delle iniziative specifiche definite dal Consiglio di Amministrazione per il sostegno dell'accesso al credito delle imprese nell'attuale fase di emergenza epidemiologica. Nel caso in cui l'operazione richiesta non dovesse avere le caratteristiche per rientrare in tali iniziative restano validi gli oneri per il rilascio della garanzia ordinariamente previsti di cui al Foglio Informativo per l'intervento in garanzia nr. 34 del 19/01/2021.

#### LINEA MEDIO TERMINE COVID-19

Garanzia, limiti e condizioni applicabili	<b>Garanzia: 100% del finanziamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia del 90% (finanza aggiuntiva ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)</b>	<b>Garanzia: 100% del finanziamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia dell'80% (in regime de-minimis)</b>	<b>Garanzia: fino al 90% del finanziamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia del 100% (finanza aggiuntiva ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)</b>	<b>Garanzia: fino all'80% del finanziamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia al 90% (rinegoziazioni o finanza aggiuntiva in regime de-minimis)</b>
<b>Beneficiari</b>	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup> con max ammontare ricavi ultimo esercizio approvato non superiori a 3.200.000 euro la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup>		
<b>Finalità</b>	necessità finanziarie aggiuntive	necessità finanziarie delle imprese, ivi comprese le rinegoziazioni del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25%, salvo rinegoziazioni di finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia	necessità finanziarie aggiuntive	necessità finanziarie delle imprese, ivi comprese le rinegoziazioni del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25%, (salvo, in regime de minimis, rinegoziazioni di finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia)
<b>Tipologia</b>	finanziamenti chirografari			
<b>Durata</b>	oltre 18 e fino a 60 mesi			
<b>Massimale finanziabile</b>	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore alternativamente al 25% del fatturato dell'impresa nel 2019 o al doppio della spesa salariale.	diversificato a seconda delle banche convenzionate	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore al 25% del fatturato (ovvero al doppio della spesa salariale annua, o del fabbisogno del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi)	diversificato a seconda delle banche convenzionate
<b>Diritti di segreteria</b>	€ 75 per importo fino a € 50.000 € 150 per importo oltre € 50.000 e fino a € 100.000 € 200 per importo oltre € 100.000			
<b>Commissioni di gestione</b>	1,25% flat sul finanziato - min € 150 max € 5.000			
<b>Commissioni di garanzia<sup>(2)</sup></b>	durate fino a 36 mesi – 0,32% annuo sul garantito; durate oltre 36 e fino a 60 mesi – 0,48% annuo sul garantito	durate fino a 36 mesi – 0,48% annuo sul garantito; durate oltre 36 e fino a 60 mesi – 0,72% annuo sul garantito	nessuna commissione di garanzia	durate fino a 36 mesi – 0,40% annuo sul garantito; durate oltre 36 e fino a 60 mesi – 0,60% annuo sul garantito

**Note:** (1) sono imprese ammissibili al Fondo di garanzia le PMI e fino al 28/02/2021 le imprese con max 499 dipendenti; (2) le commissioni sono determinate tenuto altresì conto della riduzione che il Confidi è tenuto ad applicare in caso di ammissione alla controgaranzia della Linea Controgaranzie3 istituita da Regione Lombardia per il tramite di Finlombarda. Ciò premesso, in caso di ammissione a tale misura, all'impresa saranno applicate le commissioni di cui al presente Foglio Informativo

oppure, se minori, le commissioni previste per l'ordinaria operatività di cui al prospetto DIRITTI DI SEGRETERIA, COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELLE IMPRESE GARANTITE Rev. 31 del 12/12/2019 commissioni "in caso di garanzia di Finlombarda".

### LINEA LUNGO TERMINE COVID-19

Garanzia, limiti e condizioni applicabili	<b>Garanzia: 100% del finanziamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia del 90% (finanza aggiuntiva ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)</b>	<b>Garanzia: 100% del finanziamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia dell'80% (in regime de-minimis)</b>	<b>Garanzia: fino al 90% del finanziamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia del 100% (finanza aggiuntiva ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)</b>	<b>Garanzia: fino all'80% del finanziamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia al 90% (rinegoziazioni o finanza aggiuntiva in regime de-minimis)</b>
<b>Beneficiari</b>	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup> con max ammontare ricavi ultimo esercizio approvato non superiori a 3.200.000 euro la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup>		
<b>Finalità</b>	necessità finanziarie aggiuntive	necessità finanziarie delle imprese, ivi comprese le rinegoziazioni del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25%, salvo rinegoziazioni di finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia	necessità finanziarie aggiuntive	necessità finanziarie delle imprese, ivi comprese le rinegoziazioni del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% (salvo, in regime de minimis, rinegoziazioni di finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia)
<b>Tipologia</b>	finanziamenti chirografari			
<b>Durata</b>	oltre 60 e fino a 72 mesi	oltre 60 e fino a 120 mesi	oltre 60 e fino a 72 mesi	oltre 60 e fino a 72 mesi (120 mesi in regime de-minimis)
<b>Massimale finanziabile</b>	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore alternativamente al 25% del fatturato dell'impresa nel 2019 o al doppio della spesa salariale	diversificato a seconda delle banche convenzionate	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore al 25% del fatturato (ovvero al doppio della spesa salariale annua, o del fabbisogno del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi)	diversificato a seconda delle banche convenzionate
<b>Diritti di segreteria</b>	€ 75 per importo fino a € 50.000 - € 150 per importo oltre € 50.000 e fino a € 100.000 - € 200 per importo oltre € 100.000			
<b>Commissioni di gestione</b>	1,25% flat sul finanziato - min € 150, max € 5.000			
<b>Commissioni di garanzia<sup>(2)</sup></b>	durata 6 anni – 2,76% flat sul garantito	durata 6 anni – 4,14% flat sul garantito durata 7 anni – 4,50% flat sul garantito durata 8 anni – 4,80% flat sul garantito durata 9 anni – 4,98% flat sul garantito durata 10 anni – 5,16% flat sul garantito	nessuna commissione di garanzia	durata 6 anni – 3,45% flat sul garantito durata 7 anni – 3,75% flat sul garantito durata 8 anni – 4% flat sul garantito durata 9 anni – 4,15% flat sul garantito durata 10 anni – 4,30% flat sul garantito

**Note:** (1) sono imprese ammissibili al Fondo di garanzia le PMI e fino al 28/02/2021 le imprese con max 499 dipendenti; (2) le commissioni sono determinate tenuto altresì conto della riduzione che il Confidi è tenuto ad applicare in caso di ammissione alla controgaranzia della Linea Controgaranzie3 istituita da Regione Lombardia per il tramite di Finlombarda. Ciò premesso, in caso di ammissione a tale misura, all'impresa saranno applicate le commissioni di cui al presente Foglio Informativo oppure, se minori, le commissioni previste per l'ordinaria operatività di cui al prospetto DIRITTI DI SEGRETERIA, COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELLE IMPRESE GARANTITE Rev. 31 del 12/12/2019 commissioni "in caso di garanzia di Finlombarda".

**LINEA 18 MESI COVID-19**

Garanzia, limiti e condizioni applicabili	<b>Garanzia: 100%</b> del finanziamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia del 90% (finanza aggiuntiva ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)	<b>Garanzia: 100%</b> del finanziamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia dell'80% (in regime de-minimis)	<b>Garanzia: fino al 90%</b> del finanziamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia del 100% (finanza aggiuntiva ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)	<b>Garanzia: fino all'80%</b> del finanziamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia al 90% (rinegoziazioni o finanza aggiuntiva in regime de-minimis)
<b>Beneficiari</b>	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup> con max ammontare ricavi ultimo esercizio approvato non superiori a 3.200.000 euro la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup>		
<b>Finalità</b>	necessità finanziarie aggiuntive	necessità finanziarie delle imprese	necessità finanziarie aggiuntive	necessità finanziarie delle imprese
<b>Tipologia</b>	finanziamenti chirografari			
<b>Durata</b>	18 mesi meno un giorno (con possibile preammortamento di norma di max 6 mesi)			
<b>Massimale finanziabile</b>	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore al 25% del fatturato dell'impresa nel 2019 o al doppio della spesa salariale	diversificato a seconda delle banche convenzionate	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore al 25% del fatturato (ovvero al doppio della spesa salariale annua, o del fabbisogno del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi)	diversificato a seconda delle banche convenzionate
<b>Diritti di segreteria</b>	€ 75 per importo fino a € 100.000 € 150 per importo oltre € 100.000			
<b>Commissioni di gestione</b>	0,70% flat sul finanziato - min € 150, max € 5.000			
<b>Commissioni di garanzia<sup>(2)</sup></b>	0,40% flat sull'importo garantito	0,60% flat sull'importo garantito	nessuna commissione di garanzia	0,50% flat sull'importo garantito

**Note:** (1) sono imprese ammissibili al Fondo di garanzia le PMI e fino al 28/02/2021 le imprese con max 499 dipendenti; (2) le commissioni sono determinate tenuto altresì conto della riduzione che il Confidi è tenuto ad applicare in caso di ammissione alla controgaranzia della Linea Controgaranzie3 istituita da Regione Lombardia per il tramite di Finlombarda. Ciò premesso, in caso di ammissione a tale misura, all'impresa saranno applicate le commissioni di cui al presente Foglio Informativo oppure, se minori, le commissioni previste per l'ordinaria operatività di cui al prospetto DIRITTI DI SEGRETERIA, COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELLE IMPRESE GARANTITE Rev. 31 del 12/12/2019 commissioni "in caso di garanzia di Finlombarda".

**NUOVI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE COVID-19**

Garanzia, limiti e condizioni applicabili	<b>Garanzia: 100%</b> dell'affidamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia del 90% (finanza aggiuntiva ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)	<b>Garanzia: 100%</b> dell'affidamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia dell'80% (in regime de-minimis)	<b>Garanzia: fino al 90%</b> dell'affidamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia del 100% (ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di stato)	<b>Garanzia: fino all'80%</b> dell'affidamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia al 90% (in regime de-minimis)
<b>Beneficiari</b>	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup> con max ammontare ricavi ultimo esercizio approvato non superiori a 3.200.000 euro la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19	imprese ammissibili al Fondo di Garanzia <sup>(1)</sup>		
<b>Finalità</b>	nuovi affidamenti garantiti dal confidi a breve termine (conto corrente, anticipo ri.ba, anticipo fatture, anticipo export, anticipo import)			
<b>Tipologia</b>	fido di c/c o anticipi a scadenza			
<b>Durata</b>	fino a 18 mesi <sup>(2)</sup>			
<b>Massimale finanziabile</b>	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore alternativamente al 25% del fatturato dell'impresa nel 2019 o al doppio della spesa salariale	diversificato a seconda delle banche convenzionate	diversificato a seconda delle banche convenzionate e comunque non superiore al 25% del fatturato (ovvero al doppio della spesa salariale annua, o del fabbisogno del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi)	diversificato a seconda delle banche convenzionate
<b>Diritti di segreteria</b>	€ 75 per importo fino a € 100.000, € 150 per importo oltre € 100.000 con un massimale di € 300 in caso di contestuale presentazione di più richieste di nuove garanzie su affidamenti (anticipi ri.ba, fatture, contratti, export, import e fido di c/c)			
<b>Commissioni di gestione</b>	1% flat sul finanziato - min € 150, max € 5.000			
<b>Commissioni di garanzia<sup>(3)</sup></b>	durate fino a 12 mesi - 0,64%, durate oltre 12 e fino a 15 mesi - 0,80%, oltre 15 e fino a 18 mesi - 0,95% flat sul garantito	durate fino a 12 mesi - 0,96%, oltre 12 e fino a 15 mesi - 1,20%, oltre 15 e fino a 18 mesi - 1,44% flat sul garantito	nessuna commissione di garanzia	durate fino a 12 mesi - 0,80%, oltre 12 e fino a 15 mesi - 1%, oltre 15 e fino a 18 mesi - 1,21% flat sul garantito

**Note:** (1) sono imprese ammissibili al Fondo di garanzia le PMI e fino al 28/02/2021 le imprese con max 499 dipendenti; (2) durate 12/15/18 mesi a seconda degli accordi di convenzione. Possibile con talune banche aderenti intervento in garanzia per durate oltre 18 e fino a 36 mesi alle seguenti condizioni; **diritti di segreteria** - come in tabella; **commissioni di gestione (flat sul finanziato)** - 1,50% per durate fino a 24 mesi; 2% per durate oltre 24 e fino a 36 mesi; **commissioni di garanzia (flat sul garantito)** - garanzia 100% riassicurata 90% - 1,28% per durate fino a 24 mesi, 1,92% per durate oltre 24 e fino a 36 mesi - garanzia 100% riassicurata 80% - 1,92% per durate fino a 24 mesi, 2,88% per durate oltre 24 e fino a 36 mesi - garanzia fino al 90% riassicurata 100% - nessuna commissione di garanzia - garanzia fino all'80% riassicurata 90% - 1,60% per durate fino a 24 mesi, 2,40% per durate oltre 24 e fino a 36 mesi; (3) le commissioni sono determinate tenuto altresì conto della riduzione che il Confidi è tenuto ad applicare in caso di ammissione alla controgaranzia della Linea Controgaranzie3 istituita da Regione Lombardia per il tramite di Finlombarda. Ciò premesso, in caso di ammissione a tale misura, all'impresa saranno applicate le commissioni di cui al presente Foglio Informativo oppure, se minori, le commissioni previste per l'ordinaria operatività di cui al prospetto DIRITTI DI SEGRETERIA, COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELLE IMPRESE GARANTITE Rev. 31 del 12/12/2019 commissioni "in caso di garanzia di Finlombarda".

**RINNOVO AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE COVID-19**

Garanzia, limiti e condizioni applicabili	<b>Garanzia: 100%</b> dell'affidamento con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia dell'80% (in regime de-minimis)	<b>Garanzia: fino all'80%</b> dell'affidamento con riassicurazione del Fondo di Garanzia al 90% (in regime de-minimis) <sup>(1)</sup>
<b>Beneficiari</b>	imprese ammissibili al fondo di garanzia <sup>(2)</sup>	
<b>Finalità</b>	rinnovo di affidamenti garantiti dal confidi a breve termine (conto corrente, anticipo ri.ba, anticipo fatture, anticipo export, anticipo import)	
<b>Tipologia</b>	fido di c/c o anticipi a scadenza	
<b>Durata</b>	fino a 18 mesi <sup>(3)</sup>	
<b>Massimale finanziabile</b>	diversificato a seconda delle banche convenzionate	
<b>Commissioni di gestione</b>	1% flat sul finanziato fino a 12 mesi e 1,2% flat sul finanziato fino a 15 mesi - min € 150, max € 5.000	
<b>Commissioni di garanzia <sup>(4)(5)</sup></b>	durate fino a 12 mesi - fascia 1: 0,56% - fascia 2: 0,66% - fascia 3: 1,14% - fascia 4: 1,62% flat sul garantito durate oltre 12 e fino a 15 mesi - fascia 1: 0,78% - fascia 2: 0,90% - fascia 3: 1,50% - fascia 4: 2,10% flat sul garantito durate oltre 15 e fino a 18 mesi - fascia 1: 0,94% - fascia 2: 1,08% - fascia 3: 1,80% - fascia 4: 2,52% flat sul garantito	durate fino a 12 mesi - fascia 1: 0,47% - fascia 2: 0,55% - fascia 3: 0,95% - fascia 4: 1,35% flat sul garantito durate oltre 12 e fino a 15 mesi - fascia 1: 0,65% - fascia 2: 0,75% - fascia 3: 1,25% - fascia 4: 1,75% flat sul garantito durate oltre 15 e fino a 18 mesi - fascia 1: 0,77% - fascia 2: 0,90% - fascia 3: 1,49% - fascia 4: 2,11% flat sul garantito

**Note:** (1) è possibile chiedere di elevare la garanzia al 90% a valere sul punto 3.2 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", rispettando i requisiti richiesti da tale misura (massimale complessivo, quale sommatoria di tutti i finanziamenti perfezionati a valere sul medesimo "Quadro Temporaneo", non superiore al 25% del fatturato, ovvero al doppio della spesa salariale annua, o del fabbisogno del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi). In tal caso la garanzia del Confidi è oggetto di riassicurazione del Fondo di Garanzia del 100%; (2) sono imprese ammissibili al Fondo di garanzia le PMI e fino al 28/02/2021 le imprese con max 499 dipendenti; (3) durate 12/15/18 mesi a seconda degli accordi di



convenzione. Possibile con talune banche aderenti intervento in garanzia per durate oltre 18 e fino a 36 mesi alle seguenti condizioni: commissioni di gestione (flat sul finanziato) – 1,50% per durate fino a 24 mesi; 2% per durate oltre 24 e fino a 36 mesi; commissioni di garanzia (flat sul garantito) – garanzia 100% riassicurata 80% - per durate fino a 24 mesi fascia 1: 1,12% - fascia 2: 1,32% - fascia 3: 2,28% - fascia 4: 3,24; per durate fino a 36 mesi fascia 1: 1,68% - fascia 2: 1,98% - fascia 3: 3,42% - fascia 4: 4,86%; garanzia fino all'80% riassicurata 90% - per durate fino a 24 mesi fascia 1: 0,94% - fascia 2: 1,10% - fascia 3: 1,90% - fascia 4: 2,70; per durate fino a 36 mesi fascia 1: 1,41% - fascia 2: 1,65% - fascia 3: 2,85% - fascia 4: 4,05%; **(4)** nessuna commissione di garanzia per i rinnovi di affidamenti con garanzia al 90% a valere sul punto 3.2 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; **(5)** le commissioni sono determinate tenuto altresì conto della riduzione che il Confidi è tenuto ad applicare in caso di ammissione alla controgaranzia della Linea Controgaranzie3 istituita da Regione Lombardia per il tramite di Finlombarda. Ciò premesso, in caso di ammissione a tale misura, all'impresa saranno applicate le commissioni di cui al presente Foglio Informativo oppure, se minori, le commissioni previste per l'ordinaria operatività di cui al prospetto DIRITTI DI SEGRETERIA, COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELLE IMPRESE GARANTITE Rev. 31 del 12/12/2019 commissioni "in caso di garanzia di Finlombarda".

Per i finanziamenti chirografari, in caso di **richieste di conferma ed allungamento della garanzia** per sospensione o rinegoziazione del piano di rimborso dell'operazione garantita nell'ambito dell'addendum all'Accordo per il Credito 2019, al socio sarà richiesta una **commissione per il prolungamento della durata della garanzia** pari allo 0,80% dell'importo garantito sul residuo debito oggetto di sospensione, moltiplicato per il numero di anni di allungamento della durata della garanzia (le frazioni di anno si considerano come anno intero), fino ad un massimo del 5%.

Nel caso di **trasformazione del credito di firma in credito per cassa** (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa, in termini di interessi di mora nonché rimborsare le spese per il recupero del credito stesso. In particolare:

1. **Interessi di mora su crediti per cassa.** La predetta remunerazione viene determinata con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

2. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

#### **RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE ED AL PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA**

I diritti di segreteria devono essere integralmente corrisposti al Confidi in fase di presentazione della richiesta di intervento in garanzia, prima che sia avviata la valutazione della stessa.

Le spese di gestione e la commissione di garanzia, nonché il versamento di eventuali azioni aggiuntive, devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento.

I predetti oneri (diritti di segreteria, spese e commissioni), nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituiti al socio, salvo i casi previsti in caso di recesso (cfr. clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi).

Le **commissioni per il prolungamento della durata della garanzia** devono essere riconosciute al Confidi, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di perfezionamento della sospensione o rimodulazione del piano di rimborso dell'operazione garantita.

#### **CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI**

**Recesso:** Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per diritti di segreteria, spese di gestione e per commissioni.

Relativamente alle spese di gestione, si darà luogo al rimborso (nota di credito) delle stesse, per affidamenti commerciali (anticipo ricevute bancarie, anticipo fatture, fido di conto corrente ecc...) nel caso di richiesta di ampliamento presentata entro 6 mesi dalla data di delibera del relativo affidamento oggetto di ampliamento.

Relativamente alle commissioni di garanzia, si darà luogo al rimborso (ricevuta di storno) delle stesse, solo in caso di finanziamenti con durata residua superiore a 12 mesi oggetto di estinzione anticipata della garanzia contestualmente all'erogazione di un nuovo finanziamento garantito dal Confidi. Le commissioni da restituire saranno determinate in relazione alla minor durata della garanzia del finanziamento estinto, arrotondando per difetto le frazioni di anno di durata residua della garanzia. Verrà a tal fine presa in considerazione la data di effettiva estinzione.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell'operazione garantita o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa):** Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora ed alle eventuali spese di recupero sostenute dal Confidi.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** Il Socio può presentare reclamo al Confidi, in forma scritta con comunicazione a Confapifidi s.c. – Sede di Brescia Ufficio Reclami via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia, fax: 030 5106872, consegnata a mano o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [ufficio.reclami@confapifidi.it](mailto:ufficio.reclami@confapifidi.it) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) del Reclamante sulla posta elettronica certificata del Confidi [segreteria@pec.confapifidi.it](mailto:segreteria@pec.confapifidi.it).

Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - il modulo standardizzato per la presentazione del reclamo. Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni del Socio, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

#### **DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO**

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Banche o altri intermediari:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confapifidi s.c. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Finanziamento chirografario:** credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma (a titolo esemplificativo mutui, aperture di credito in contro corrente, castelletti effetti ecc) da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna iscrizione di privilegio su beni immobili, ma solo dall'impegno preso dal debitore (e da eventuali garanti in solido) attraverso la sottoscrizione del contratto di credito.

**Finanziamento ipotecario:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

**Garanzia prestata dal Confidi:** obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

**Garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le PMI (legge 662/96):** controgaranzia (la garanzia concessa dal Fondo al Confidi ed escutibile dalla Banca nel caso in cui né l'impresa socia né il Confidi siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della medesima Banca. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del Confidi che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta dalla Banca, anche attraverso un congruo acconto) e riassicurazione (la garanzia concessa dal Fondo al Confidi e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione alla Banca della perdita sull'operazione finanziaria garantita).

**Intermediari finanziari:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

**Leasing immobiliare:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario per l'acquisto di immobili nuovi o usati o per la ristrutturazione di un vecchio immobile che rimane nella disponibilità del debitore e di proprietà dell'intermediario.

**Leasing non immobiliare:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario per l'acquisto di beni diversi da beni immobili che rimangono nella disponibilità del debitore e di proprietà dell'intermediario.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Socio del Confidi:** le imprese che partecipano al capitale del Confidi.